

Osservazioni all'art. 16 comma 3 punto B del disegno di legge sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 92 n.285.

Il punto B del comma 3 del citato articolo recita:

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto della comunicazione l'assistito. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;



E' evidente nel testo la condivisibile necessità di tutela della salute pubblica, per quanto riguarda le situazioni patologiche che diminuiscano la capacità di guida di autoveicoli e che si instaurino nel periodo di validità della patente di guida, situazioni non sottoposte a verifica secondo le previsioni dell'attuale regime normativo.

La norma di cui al riferimento 1 bis, tuttavia, così come formulata presenta evidenti criticità connesse con il rapporto di fiducia tra medico curante e assistito.

La fattispecie non è assimilabile a quella relativa ad altre denunce obbligatorie, ad esempio le denunce di malattie infettive.

In tale situazione, infatti, prevalgono elementi di tutela della salute pubblica a fianco di elementi di tutela dell'interessato, ma non vi è, in generale, percezione di danno economico o sociale a seguito della denuncia stessa.

Non vi è dubbio, al contrario, che la tutela dell'individuo e della collettività derivante dalla denuncia delle condizioni patologiche tali da determinare diminuzione o pregiudizio all'idoneità alla guida, verrebbe, in numerose situazioni, percepita dall'interessato in subordine al correlato rilevante danno sia sociale che economico.

Da ciò discende la rilevante preoccupazione che tale procedura possa indurre gli interessati a non sottoporsi a visite e controlli medici, con ulteriore e grave pericolo per la salute pubblica, oltre che individuale o, ancora, possa creare circuiti clandestini di cura.

Sembra pertanto necessario individuare una procedura automatica di individuazione dei soggetti a rischio, tale da non interferire con il rapporto fiduciario, sia in ambito di cure primarie che ospedaliero.

Una possibile modalità di intervento potrebbe fare riferimento a modelli di classificazione delle condizioni patologiche già esistenti, sebbene diversamente finalizzati, quali esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia, per le quali sono in atto precise codifiche con riferimento alle diverse condizioni di malattia, riconoscimenti di invalidità civile, INPS e INAIL.

Nel caso del singolo cittadino, una prima valutazione della correlazione tra tale classificazione e situazione individuale di possibile riduzione delle condizioni di idoneità alla guida potrebbe essere effettuata dai Servizi di Medicina Legale delle ASL, che, a seguito di essa, potrebbero segnalare le situazioni concretamente a rischio al Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti ai fini della successiva revisione della patente di guida.

E' evidente che tale prassi potrebbe indurre il cittadino a rinunciare all'esenzione alla spesa sanitaria o a un riconoscimento di invalidità, ma tale rischio di potenziale minor tutela dell'individuo è certamente di minor rilevanza, per l'individuo e per la collettività, rispetto a una rinuncia alle cure, né pare sostanziale l'obiezione di una discriminazione per capacità reddituale o situazione sociale dei cittadini, che comunque sarebbe da considerare anche nell'ipotesi prospettata dall'attuale formulazione del provvedimento.



A titolo puramente indicativo, una possibile ipotesi di definizione delle problematiche potrebbe essere la seguente:

Con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando strumenti di prima individuazione già esistenti, quali la classificazione prevista ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia e le classificazioni di invalidità, vengono identificate le condizioni patologiche la cui insorgenza comporta la valutazione del cittadino da parte dei Servizi di Medicina Legale delle ASL, ai fini di una eventuale segnalazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'eventuale diminuzione o pregiudizio dell'idoneità alla guida, le relative procedure, le modalità di accesso e di informativa del cittadino. In tali casi il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente di guida, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente di guida e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida